

Legge regionale 12 dicembre 1984, n. 61.

Tasse sulle concessioni regionali. Aumento delle aliquote dall'1 gennaio 1985.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, modificati con legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51, sono aumentati a decorrere dall'1 gennaio 1985 del 7 per cento, salvo nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo.

Sono esclusi dall'aumento gli importi delle tasse previste dalla lettera b «aziende faunistiche venatorie» del numero d'ordine 16 della stessa tariffa.

Sono parimenti esclusi dall'aumento gli importi delle tasse e soprattasse previsti dai numeri 17 «abilitazione all'esercizio venatorio» e 18 «licenza per la pesca nelle acque interne» della tariffa stessa.

Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 dicembre 1984

Bernini